



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Decreto n.82

IL MINISTRO

VISTA la legge 10 marzo 2000 n. 62, recante "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio";

VISTO l'art. 1-bis, comma 5, del decreto-legge 5 dicembre 2005 n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244", istitutivo del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;

VISTO il DM 29 novembre 2007, n. 263, Regolamento recante "Disciplina delle modalità procedurali per l'inclusione ed il mantenimento nell'elenco regionale delle scuole non paritarie", che prevede l'emanazione di apposite Linee guida di attuazione;

ADOTTA

le seguenti Linee Guida per l'attuazione del Regolamento concernente le modalità procedurali per l'inclusione ed il mantenimento nell'elenco regionale delle scuole non paritarie.

1 - PROCEDURE PER L'ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI REGIONALI DELLE SCUOLE NON PARITARIE

1.1 La domanda di iscrizione negli elenchi regionali di cui al successivo punto 1.3 delle scuole non paritarie deve essere presentata all'Ufficio Scolastico della Regione in cui la scuola ha sede entro il 31 marzo di ogni anno (art. 1, comma 2 del D.M. n. 263/2007).

1.2 La domanda è presentata dal gestore o dal rappresentante legale dell'ente gestore, il quale deve:

precisare la tipologia di scuola cui l'organizzazione vuole conformarsi con riferimento agli ordinamenti vigenti; la denominazione che vuole assumere; gli indirizzi o i corsi serali attivati o che si intende attivare nell'anno scolastico successivo;

dichiarare di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 1-bis, comma 4, del decreto-legge 250/2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2006 e, più precisamente, attestare che la scuola presenta le seguenti condizioni di funzionamento:

a) un progetto educativo e la relativa offerta formativa, conformi ai principi della Costituzione e all'ordinamento scolastico italiano, finalizzati agli obiettivi generali e specifici di apprendimento correlati al conseguimento di titoli di studio (tranne per la scuola dell'infanzia);

b) la disponibilità di locali, arredi e attrezzature conformi alle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza dei locali scolastici, e adeguati alla funzione, in relazione al numero degli studenti;

- c) l'impiego di personale docente e di un coordinatore delle attività educative e didattiche forniti di titoli professionali coerenti con gli insegnamenti impartiti e con l'offerta formativa della scuola, e l'impiego di idoneo personale tecnico e amministrativo;
- d) alunni frequentanti, in età non inferiore a quella prevista dai vigenti ordinamenti scolastici, in relazione al titolo di studio da conseguire per gli alunni delle scuole statali o paritarie.

Alla domanda deve essere allegata la documentazione riguardante il possesso dei requisiti.

- 1.3 L'Ufficio Scolastico Regionale procede alla verifica della dichiarazione e della documentazione e, in caso di riscontro positivo, iscrive la scuola nell'elenco regionale con l'indicazione della tipologia di scuola, degli indirizzi o dei corsi di studio dichiarati e ne dà comunicazione alla scuola che ha prodotto domanda, entro il 30 giugno e con effetto dall'inizio dell'anno scolastico immediatamente successivo (art. 1, comma 5 del D.M. n. 263/2007).
- 1.4 In caso di riscontro negativo, l'Ufficio comunica l'esito della domanda entro lo stesso termine del 30 giugno (art. 1, comma 6 del D.M. n. 263/07).
- 1.5 L'Amministrazione scolastica è tenuta ad effettuare, entro il successivo 30 novembre (art. 1, comma 7 del D.M. n. 263/07), appositi accertamenti ispettivi e, nel caso questi attestino la mancanza di uno o più requisiti richiesti dalla legge e dichiarati nella domanda, dispone la cancellazione della scuola dall'elenco regionale, previa comunicazione formale alla scuola interessata.
- 1.6 L'elenco regionale delle scuole non paritarie deve essere aggiornato ogni anno e viene pubblicato all'albo e sul sito INTERNET dell'Ufficio Scolastico Regionale entro il 30 giugno (art. 1, comma 8 del D.M. n. 263/07).

2 - RICONOSCIMENTO DELLA CONDIZIONE DI SCUOLA NON PARITARIA

- 2.1 L'iscrizione della scuola nell'elenco regionale comporta il riconoscimento della condizione di scuola non paritaria con effetto dall'inizio dell'anno scolastico successivo alla data di accoglimento della domanda
- 2.2 La scuola non paritaria, non facendo parte del sistema scolastico nazionale, non può rilasciare titoli di studio, aventi valore legale, né attestati intermedi né finali con valore di certificazione legale e non può assumere denominazioni identiche o comunque corrispondenti a quelle previste dal vigente ordinamento per le scuole statali o paritarie. La scuola deve assumere espressamente la denominazione di scuola non paritaria; può aggiungere a tale denominazione il tipo di indirizzo che si uniforma agli ordinamenti vigenti (es. Scuola non paritaria "Mario Rossi" ad indirizzo classico, scientifico, tecnico... ecc.). Eventuali denominazioni che possono indurre in equivoco circa la natura della scuola debbono essere contestate dall'Ufficio Scolastico Regionale, anche, eventualmente, con apposita segnalazione all'Autorità Garante della concorrenza e del mercato.
- 2.3 La regolare frequenza della scuola non paritaria da parte degli alunni costituisce, ai sensi dell'art. 1-bis, comma 5, del citato decreto-legge 250/2005, convertito, con modificazioni, dalla legge 27/2006, assolvimento dell'obbligo di istruzione di cui al

decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 e alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 622, ferme restando le disposizioni in vigore relativamente agli esami di Stato al termine della scuola secondaria di primo grado.

La scuola non paritaria è tenuta a comunicare, su richiesta dell'Ufficio Scolastico Regionale, l'elenco nominativo degli studenti per consentirne l'inserimento nell'anagrafe relativa.

3 - MANTENIMENTO E CANCELLAZIONE DELL'ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI REGIONALI

- 3.1 Per il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco regionale, il gestore o il rappresentante legale della scuola non paritaria deve dichiarare espressamente all'Ufficio Scolastico Regionale, entro il termine del 31 marzo di ciascun triennio, la volontà di mantenere iscritta la propria scuola nell'elenco e la permanenza dei requisiti richiesti. In caso di mancata dichiarazione, l'Ufficio invita la scuola interessata, mediante comunicazione formale, a provvedere all'adempimento entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione. Scaduto inutilmente il termine, l'Ufficio dispone la cancellazione della scuola dall'elenco regionale delle scuole non paritarie, dandone comunicazione alla stessa (art. 3, 1° comma, del D.M. n. 263/07).
- 3.2 La scuola non paritaria iscritta nell'elenco regionale è tenuta a comunicare tempestivamente al competente Ufficio Scolastico Regionale ogni variazione riguardante la gestione, la sede, l'organizzazione e il funzionamento della scuola stessa, ai fini delle conseguenti verifiche da parte dell'Ufficio in ordine alla permanenza dei requisiti prescritti. Devono comunque essere comunicate, entro il termine del 31 marzo, l'istituzione di indirizzi o di corsi serali nuovi.
- 3.3 Nel caso di istituzione di indirizzi di studio o di corsi di tipologia ordinamentale diversa, il gestore deve presentare una nuova domanda di iscrizione nell'elenco regionale delle scuole non paritarie, con le modalità indicate al paragrafo 1.
- 3.4 Nel caso di trasferimento della sede scolastica in altra regione, il gestore deve presentare una nuova domanda di iscrizione all'Ufficio Scolastico Regionale competente per territorio.
- 3.5 L'Ufficio Scolastico Regionale accerta la veridicità delle dichiarazioni prodotte nei tempi prescritti da ciascuna scuola non paritaria iscritta nel proprio elenco e, nel caso verifichi la sopravvenuta carenza di uno o più dei requisiti richiesti, invita la scuola a ripristinare il requisito o i requisiti mancanti entro il termine di 30 giorni, scaduto il quale senza che la scuola abbia dimostrato di aver provveduto nel senso richiesto, dispone la cancellazione della scuola o di parte degli indirizzi risultati privi dei requisiti dall'elenco regionale, dandone formale comunicazione alla scuola.

Roma, 10 ottobre 2008

IL MINISTRO
Mariastella Gelmini